

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 753 DEL 24/04/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TRISSINO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE DAL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (EX L.R. N. 20/2001 E S.M.I.) – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 762/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“Con L.R. 16.8.2001 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione del Veneto ha istituito la figura dell’Operatore Socio Sanitario, prevedendo le competenze professionali, le attività ed i contesti operativi, ed ha definito le modalità organizzative e gestionali dei relativi corsi di formazione.

Sulla base della citata L.R. n. 20/2001 e del fabbisogno annualmente rilevato vengono attivati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta Regionale la quale, nel tempo, ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la realizzazione di tali iniziative formative da parte degli Organismi di formazione, accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002.

Con DGR n. 3911 del 31.12.2001 è stato regolamentato il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario.

Con Decreto Regionale n. 355 dell’11.04.2022 del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione è stata approvata la variazione dell’articolazione del monte ore dei tirocini dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario.

Con Decreto Regionale n. 65 del 27 Maggio 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, è stato approvato il documento che ha definito gli obiettivi formativi di tirocinio e le schede di valutazione inerenti i corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario.

Con DGR n. 811 del 05/07/2022, la Regione Veneto ha approvato un bando per la realizzazione di percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario.

Con successivo Decreto Regionale n. 1028 del 26/08/2022 la Regione Veneto ha approvato il progetto n.3558-1-811-2022 della Fondazione Casa della Gioventù di Trissino (VI), dando avvio al relativo percorso formativo per Operatore Socio Sanitario nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS 8 Berica.

Il piano studi del Corso di formazione in oggetto prevede un tirocinio obbligatorio di 520 ore così ripartito:

- 220 ore in strutture residenziali, semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
- 100 ore in unità operative di degenza ospedaliera per adulti, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, Hospice;
- 100 ore presso strutture e servizi diurni afferenti alle aree disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
- 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.

Ciò premesso, la Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale di Trissino in qualità di organismo di formazione accreditato presso la Regione del Veneto (Cod. Ente 3558), titolare di Corsi per Operatore Socio Sanitario, ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della convenzione, che scadrà il 25.05.2025, per lo svolgimento di attività di tirocinio dei propri iscritti presso le strutture di questa Azienda.

Considerato quanto disposto con il Decreto n. 1028/2022 sopra richiamato, si propone il rinnovo della

stipula della convenzione con la Fondazione Casa della Gioventù per attività di tirocinio di allievi del Corso per Operatore Socio Sanitari, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con la Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale di Trissino, per lo svolgimento di attività di tirocinio di allievi di Corsi OSS (Operatore Socio-Sanitario ex L.R. n. 20/2001 e sue s.m.i.) autorizzati dalla Regione del Veneto nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda ULSS 8 Berica, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE
PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
(L. 196/97, D.M. 142/98, L.R. 20/2001 s.m.i.)**

TRA

Fondazione Casa della Gioventù – Scuola di Formazione Professionale, con sede in Trissino VI, Via Giovanni XXIII, n. 2, cod. fiscale 03234820243, PEC cfptrissino@pec.it rappresentato dal legale rappresentante Rancan Claudio in qualità di Presidente, quale ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto per la Formazione Superiore, più specificatamente nell'attuazione di corsi a qualifica per Operatori Socio Sanitari, codice Ente n. 3558 (di seguito denominato "**Soggetto Promotore**")

E

L'Azienda ULSS 8 Berica, con sede in Viale F. Rodolfi 37,36100 Vicenza, C.F./P.IVA02441500242, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale (di seguito denominata "**Soggetto Ospitante**");

si stabiliscono i seguenti termini di convenzione per l'effettuazione di periodi di tirocinio guidato da parte di allievi che partecipano ai corsi per Operatori socio sanitari di cui alla Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), legge 24 giugno 1997, n. 196 e al successivo Regolamento attuativo D.M. n.142/1998, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- la Regione del Veneto, con L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. ha individuato la figura e il profilo professionale dell'Operatore socio-sanitario;
- con DGR n. 3911 del 31.12.2001 è stato regolamentato il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario che è sinteticamente così strutturato:
 - durata del corso fino a diciotto mesi, per un monte ore complessivo non inferiore a 1000 ore, di cui 480 di teoria e 520 ore di tirocinio, da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario;
- la Giunta Regionale del Veneto, con propri decreti, sulla base del fabbisogno determinato annualmente ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi che sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale;
- con DGR n. 811 del 05/07/2022, la Regione Veneto ha approvato un bando per la realizzazione di percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario
- il suddetto bando prevede un tirocinio obbligatorio di 520 ore con la seguente articolazione:

- 220 ore in strutture residenziali, semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
 - 100 ore in unità operative di degenza ospedaliera per adulti, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, Hospice;
 - 100 ore presso strutture e servizi diurni afferenti alle aree disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
 - 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.
- con DDR n. 1028 del 26/08/2022 la Regione Veneto ha approvato il progetto n. 3558-1-811-2022 di Fondazione Casa della Gioventù;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art 1

Ai sensi della DGR n. 811 del 05/07/2022 e del Decreto n. 68 del 16.05.2022 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, l'AULSS n. 8 si impegna ad accogliere presso le proprie strutture territoriali e ospedaliere i soggetti in tirocinio di formazione afferenti ai corsi OSS del Soggetto Promotore.

Art. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor e del Responsabile aziendale;
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Art. 3

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale (www.aulss8.veneto.it).

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Il tirocinante, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e sue s.m.i., art. 2, comma 1, lettera a), è equiparato al personale dipendente.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08 e sue s.m.i.;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore affinché questi possa trasmettere adeguata comunicazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 5

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante ed a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 6

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, l'obbligo della formazione in materia di sicurezza risulta assolto, in quanto i contenuti previsti rientrano nel piano studi del corso OSS, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante.

Art. 7

L'accettazione degli allievi tirocinanti avverrà in accordo con il referente organizzativo aziendale per i tirocini dei Corsi OSS individuato dal Soggetto Ospitante, compatibilmente con le esigenze organizzative assistenziali del Soggetto Ospitante ed in armonia con gli obiettivi formativi previsti dal programma di studi.

Art. 8

Per i periodi di durata del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, impianti, locali, attrezzature e il proprio personale per la formazione degli allievi nell'espletamento delle mansioni concordate tra responsabili dei corsi e i tutors che verranno individuati a seconda dell'intervento di tirocinio formativo.

Metterà altresì a disposizione dei corsisti gli indumenti da lavoro previsti per lo svolgimento delle funzioni previste per la figura professionale degli OSS impegnandosi a provvedere ai cambi e alla sterilizzazione degli stessi.

Art. 9

Gli allievi non potranno essere adibiti a mansioni diverse da quelle concordate e a funzioni produttive oltre a quelle strettamente necessarie al conseguimento del livello professionale previsto dal progetto formativo concordato.

Art. 10

La presenza di ogni singolo allievo sarà registrata mediante firma giornaliera degli stessi sugli appositi libretti di presenza, forniti dal Soggetto Proponente, vidimati preventivamente e sottoscritti, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta, dal tutor/operatore guida incaricato dal Soggetto Ospitante.

Art. 11

Durante lo svolgimento del tirocinio il Responsabile del corso del Soggetto Promotore manterrà costanti rapporti con i tutors preposti e gli allievi, inoltre, verificherà il regolare svolgimento del tirocinio assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza; qualora si verificassero inadempienze gravi il tirocinio verrà sospeso dopo comunicazione al tutor incaricato dal Soggetto Promotore.

Art. 12

La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima **sottoscrizione fino alla fine del progetto previsto per il 31.01.2026**. Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60gg. **Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.**

Art. 13

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 131 26/4/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo se dovuta sarà assolta dal Soggetto Promotore.

Art. 14

La presente convenzione è sottoscritta in unico originale, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Art. 15

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, il foro competente è quello di Vicenza.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Per La Fondazione *Casa della Gioventù*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Simionato

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Rancan